



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 18/04/2021 da **BIONDINI RAMONA** (c.f. **BNDRMN78A47D704O**) residente a Forlì via Bianchi Porro n. 2, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

**PREMESSO** che con decreto del 03/05/2021, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012;

- **che** il gestore dell'O.C.C. dott.sa Alessandra Ortali ha depositato in data 21/06/2021 la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e la relazione sull'esito dei voti, dando atto dell'avvenuto raggiungimento della prescritta maggioranza dei consensi, avendo espresso voto favorevole, anche in forza del meccanismo del silenzio-assenso l' 85,41% dei crediti ammessi al voto;

- **che** in data 23/06/2021 si è svolta l'udienza in modalità solo cartolare;

- **che** in data 21/07/2021 il Gestore dell'OCC ha depositato la prova dell'invio ai creditori della relazione sull'esito dei voti, avvenuta in data 01/07/2021, nonché, del decorso del termine di 10 giorni da tale invio senza che siano giunte



osservazioni;

- **che** in pario data il Gestore dell'OCC ha depositato la relazione con l'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo;

esaminati gli atti ha emesso il seguente

### DECRETO

Con il decreto di apertura è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La Biondini è persona fisica, che pur avendo svolto attività d'impresa, ancorché quale mero "prestanome" del padre, non è più soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali stante l'avvenuta cancellazione dell'impresa individuale sin dal luglio 2012; non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad uno dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012, né subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o frutto di precedente esdebitazione.

Sussiste una evidente situazione di sovraindebitamento, come evidenziato nel decreto di apertura e non risulta l'avvenuta commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Per l'accordo di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non si richiede infatti una valutazione sulla colposità del debitore nell'assunzione dell'indebitamento o sulla sua meritevolezza atteso che il comma 4-  
quater dell'art. 7, si limita ad indicare, quale condizione di inammissibilità, l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

La proposta di accordo formulata dalla Biondini prevede l'apporto esterno da parte del marito nei limiti della somma di € 77.000, da versarsi in un'unica soluzione entro sei mesi dall'omologa - come da specifico impegno sottoscritto ed allegato alla proposta - con la quale procedere all'integrale pagamento dei crediti prededucibili relativi al compenso spettante all'O.C.C. e consulenti (pari a € 7.487,00, al pagamento integrale del debito per ritenute non falcidiabili per € 15.593 e al pagamento del debito per IVA nella misura del 21% per un ammontare di € 53.919,80 con integrale falcidia di tutti i restanti debiti.



Come emerge dalla relazione sull'esito dei voti del gestore dell'O.C.C., sono pervenuti i voti negativi di INPS, Ispettorato del Lavoro di Forlì, INAIL ed Agenzia delle Entrate-Riscossione per le Regioni Emilia-Romagna e Puglia, titolari di crediti per complessivi € 291.645,57, corrispondente al 14,559% dei crediti ammessi al voto, a fronte del voto positivo e del non voto, equiparato ex lege a silenzio-assenso, dell'84,41% dei restanti crediti ammessi al voto, pari a complessivi € 1.707.468,08.

Raggiunta la prescritta maggioranza ed in assenza di successive opposizioni, avendo il gestore dell'OCC attestato la definitiva fattibilità della proposta in data 21/07/2021, ricorrono le condizioni per omologare l'accordo alle condizioni indicate non emergendo atti in frode o altri motivi di inammissibilità.

**p.q.m.**

visto l'art. 12 l. 3/2012;

**omologa**

l'accordo di ristrutturazione proposto in data 18/04/2021 da **BIONDINI RAMONA** (c.f. **BNDRMN78A47D704O**) residente a Forlì via Bianchi Porro n. 2;

**dispone**

che a cura della debitrice con l'ausilio dell'O.C.C. in persona del Gestore dott.ssa Ortali, il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove possibile)

**avverte**

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

**avverte**

altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione



dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo, il cui accertamento dovrà essere chiesto al tribunale con ricorso, mentre la risoluzione potrà essere richiesta nei modi e termini previsti dall'art. 14 l. 3/2012;

**dispone**

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale andranno versate le somme di cui è previsto l'apporto, provvedendo ai pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

**dispone**

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale all'esito del decorso del termine previsto per l'effettuazione dei pagamenti, circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione della proposta.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale.

Cos' deciso a Forlì il 22 luglio 2021

**Il Giudice**

*dott. ssa Barbara Vacca*

